

# Dalla Ue una rete contro la violenza verso le donne

**Anti abuso.** La direttiva 2024/1385 mira a contrastare le situazioni di stupro ma non si è riusciti a dare una definizione di stupro valida in tutti i Paesi europei

**Marina Castellaneta**

È il primo strumento giuridico adottato a livello Ue per combattere in modo specifico la violenza contro le donne, che punta alla prevenzione, alla protezione e al supporto delle vittime, nonché alla punizione in sede penale degli autori di reati. Ma è anche un atto in cui l'Unione europea ha perso l'occasione di introdurre una nozione di reato di stupro comune in tutti gli Stati Ue.

Si tratta della direttiva 2024/1385 del 14 maggio 2024 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L) del 24 maggio, che si propone di arginare una piaga che – si legge nel preambolo – è una manifestazione «persistente della discriminazione strutturale nei confronti delle donne».

Ci sono voluti due anni per l'approvazione del testo definitivo a partire dalla proposta della Commissione europea dell'8 marzo 2022. Durante le discussioni per arrivare all'approvazione, tuttavia, il testo è stato annacquato con la conseguenza che è difficile cogliere la portata innovativa dell'atto che, anzi, per alcuni aspetti, segna un passo indietro rispetto alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e alla Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e il contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica.

**Sul fronte dei reati introdotte pene ad hoc per mutilazioni genitali, illeciti sul web e matrimoni forzati**

Questo, in particolare, perché non è stata inserita la nozione di stupro presente nella proposta della Commissione in cui si chiedeva agli Stati la criminalizzazione dello stupro in ogni caso di mancanza di consenso, superando così alcune legislazioni nazionali che richiedono l'uso o la minaccia della forza. Una lacuna che, inevitabilmente, incide sulla qualità dell'atto Ue.

Nel complesso, il nuovo atto vincolante, che dovrà essere recepito entro il 14 giugno 2027, si propone di intervenire sulle diverse forme di violenza nei confronti delle donne, incluse quelle online, che amplificano l'impatto dannoso del reato.

In questa direzione, sono definiti i reati e le sanzioni, i diritti delle vittime prima, durante e dopo il procedimento penale ed è adottata una nozione ampia di violenza che include quella fisica, sessuale, psicologica o economica.

## Reati e sanzioni

Per quanto riguarda i reati, la direttiva introduce una nozione specifica per le mutilazioni genitali femminili, i matrimoni forzati e alcuni reati informatici come lo stalking online, la condivisione non consensuale di materiale intimo o manipolato, le molestie online, l'istigazione alla violenza e all'odio sul web che colpisce, in particolare, attiviste, giornaliste e personaggi pubblici incluse donne impegnate nella politica.

Sul fronte del quadro sanzionatorio, è imposta agli Stati membri la previsione di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.

La direttiva fissa soglie minime prevedendo che, per i reati di mutilazioni genitali femminili, sia stabilita una reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni; nel caso di matrimonio forzato una reclusione nel massimo non inferiore a tre e nel caso dei crimini sul web non inferiore

re nel massimo a un anno.

Viene fornito anche un quadro per le circostanze aggravanti nei casi, tra gli altri, di reiterazione del reato, per reati commessi nei confronti di un minore o persone in una particolare situazione di vulnerabilità, se il reato è commesso nei confronti di un coniuge o partner (o ex coniuge o ex partner).

## Prescrizione

Si rinvia alle scelte nazionali, con ciò alterando gli effetti sanzionatori del quadro Ue, per la prescrizione, con l'obbligo, però, nel caso di reati contro un minore di far decorrere il termine

di prescrizione dal momento in cui la vittima abbia compiuto 18 anni

Per l'esercizio della giurisdizione, l'articolo 12 attribuisce la competenza al giudice dello Stato sul cui territorio è stato commesso, in tutto o in parte, il reato o al giudice dello Stato di cui l'autore del reato è cittadino. In ogni caso, è consentito agli Stati membri, previa informazione alla Commissione Ue, di esercitare la giurisdizione se il reato è stato commesso contro i propri cittadini o una persona abitualmente residente nel territorio oppure se l'autore vi risiede in modo abituale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Oltre due anni per l'ok. La proposta di direttiva risale all'8 marzo 2022.

VOCE AGLI ENTI PUBBLICI

**Chi sceglie di essere trasparente, oggi è più visibile che mai.**

**Con Voce agli Enti Pubblici, oggi le Pubbliche Amministrazioni possono scegliere di comunicare qualsiasi attività**

**come gare, appalti e altre informazioni utili a Cittadini e Imprese. Indipendentemente dagli obblighi di legge, Voce agli Enti Pubblici rappresenta il giusto contesto per migliorare la relazione con il territorio e rinnovare la propria promessa di trasparenza.**

**Un progetto multimediale completo che offre media altamente qualificati, pacchetti personalizzabili, strumenti di pianificazione e un servizio di assistenza garantito dal Gruppo 24 ORE.**

Per informazioni: [legale@ilsol24ore.com](mailto:legale@ilsol24ore.com)

**24ORE**  
SYSTEM